



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

ANTONELLO BARRETTA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
40	04/02/2026	216	02	03

Oggetto:

Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81. Illecito amministrativo accertato da ARPAC Dipartimento di Caserta con nota di contestazione 30096/2021. Trasgressore: legale rappresentante, all'epoca dei fatti, della Ditta Olon Spa (già Capua Bioservice). Obbligato in solido Ditta Olon Spa (già Capua Bioservice).

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che l'ARPAC – Dipartimento di Caserta effettuava un sopralluogo tra il 15/03/2021 ed il 17/03/2021, presso la ditta Capua Bioservice Spa autorizzata in A.I.A. con decreto n. 195 del 03/10/2018, da cui scaturivano:
 - 1. Relazione Finale AIA del 03.05.2021
 - 2. Verbale di verifica ispettiva del 15.03.2021 n.1/AIA/CAPUA BIOSERVICE/21
 - 3. Verbale di sopralluogo rifiuti del 17.03.2021 N. 16/NB/21
 - 4. Verbale di sopralluogo e prelievo acque reflue del 16.03.2021 N. 10/BA/21
 - 5. Verbale di sopralluogo emissioni in atmosfera del 15.03.2021 N. 09/DA/21
 - 6. Verbale di sopralluogo emissioni in atmosfera del 17.03.2021 N. 31/LP/21
 - 7. Verbale di verifica ispettiva del 17.03.2021 n.2/AIA/CAPUA BIOSERVICE/21
 - 8. Rapporto di Prova RG n. 20210004252 relativo alle acque di scarico
 - 9. Verbale di apertura campione RG n. 20210004252
 - 10. Rapporto di Prova RG n° 20210004328 relativo alle emissioni in atmosfera
 - 11. Verbale di riunione conclusiva con il Gestore del 03.05.2021.
- Che, per quanto di competenza di questo Ufficio, dalle attività ispettive risultavano le seguenti criticità e difformità:
 1. *«PER LA MATRICE ACQUE REFLUE: 1. Lo scarico S2 (fiume Volturno) non era in atto; le acque reflue costituite dal concentrato prodotto dall'impianto ad osmosi inversa erano convogliate alla vasca V66 e da questa, tramite pompa, immesse nella rete dello scarico S1 (rete fognaria) anziché inviate allo scarico S2 (fiume Volturno), come prescritto dall'AIA. L'attuale organizzazione degli scarichi implica che anche le acque meteoriche di dilavamento, in caso di precipitazioni meteoriche, sono immesse nella rete fognaria. Lo stesso dicasi per le eventuali acque di esondazione dei pozzi. Il Gestore, con nota prot. 008/SHE/2021 del 18.03.2021, ha comunicato di essere stato costretto ad immettere lo scarico S2 nello scarico S1 a causa di una piena del fiume Volturno, verificatasi il 11.02.2021, che ha provocato una risalita delle acque del fiume nel collettore di scarico, con conseguente allagamento della vasca di raccolta dello scarico stesso. La nota risulta tardiva, essendo pervenuta ad oltre un mese dall'evento citato e solo a seguito del controllo. Si sottolinea che il Gestore ad oltre un mese dall'evento non si era ancora attivato per la soluzione del problema e per il ripristino dello scarico nel ricettore autorizzato. Si segnala che l'obbligo di immettere lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di esondazione dei pozzi nel fiume Volturno era stato imposto al Gestore in sede di precedenti modifiche dell' AIA. Per ultimo, in sede di revisione con valenza di rinnovo, è stato imposto lo stesso ricettore anche per lo scarico del concentrato dell'impianto ad osmosi inversa, di recente installazione. Tali obblighi sono stati imposti al fine di limitare la portata dello scarico di acque reflue nella rete fognaria che recapita al depuratore regionale "Area Casertana" di Marcianise, gravato da una portata complessiva dei reflui in ingresso ampiamente eccedente il valore di progetto. Al fine di verificare in futuro la gestione degli scarichi secondo le prescrizioni autorizzative, si ritiene opportuno che il Gestore installi un misuratore di portata con totalizzatore anche sullo scarico S2. Il flusso di massa per il parametro SST sullo scarico in acque superficiali (S2) non è stato determinato, come prescritto dall' AIA, per la chiusura dello scarico che è stato convogliato nello scarico S1.*
 2. *PER LA MATRICE RIFIUTI: Da una verifica istruttoria della documentazione tecnica, effettuata successivamente alla fase ispettiva, si è accertato che il rifiuto classificato dalla ditta con codice EER 160211 quale rifiuto speciale non pericoloso, è relativo, in realtà, ad un rifiuto speciale pericoloso 160211* e, pertanto, sull'etichettatura identificativa, all'atto del sopralluogo, mancavano informazioni sulle caratteristiche di pericolosità. Pertanto, si evidenzia all'atto del sopralluogo la non perfetta osservanza di quanto prescritto al paragrafo B.5.5.1 del decreto AIA. Al riguardo, però, la ditta ha fatto pervenire nota di rettifica dell'etichettatura in questione, acquisita con prot.*

18859/2021 del 25/03/21, nella quale si dichiara che si è provveduto ad aggiungere l'asterisco al codice EER e la classe di pericolo che erroneamente non erano stati riportati sull'etichetta.»;

- Che, in base ai suddetti rilevamenti con nota n. 30096/2021, l'ARPAC contestava, ai sensi degli artt. 14 e 18 L. 689/1981 ed s.m.i., a carico del gestore dell'impianto *****OMISSIS*****
***** la violazione delle prescrizioni del Decreto autorizzativo AIA e pertanto punita dal c. 2 dell'art. 29- quattordices del D.Lgs. n.152/06 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro poichè “il flusso di massa per il parametro SST sullo scarico in acque superficiali (S2) non è stato determinato, come invece previsto dalla BAT n. 12 riportata a pag. 69 del Decreto AIA n. 195 del 03.10.2018.”;
- Che sono pervenute allo scrivente memorie difensive da parte della ditta;
- Che tutto quanto sopra menzionato si intende, qui, integralmente riportato.

RILEVATO

- Che i verbali ARPAC in oggetto risultano correttamente e tempestivamente notificati;
- Che la ditta Olon Spa con nota acquisita al prot. regionale n., 615632 del 20/12/2023, e successiva integrazione prot. reg. n. 55523 del 31/01/2024, ha presentato domanda di voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a Capua Bio Service Spa in seguito alla fusione d'azienda, come da atto notarile del *****OMISSIS*****;
- Che la richiesta di cui sopra veniva concessa con decreto n. 24 del 01/02/2024.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Che l'art. 29 quattordices comma 2, del D.lgs. 152/2006 recita: “*Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente*”;
- Che l'art. 29 quattordices comma 7, del D.lgs. 152/2006 recita: “*E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorità competente la comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, nonché il gestore che Pagina 2 di 5 omette di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 29-undecies, comma 1, nei termini di cui al comma 3 del medesimo articolo 29-undecies.*”;
- Che la D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012 modificata dalla D.G.R.C. n. 528 del 04/10/2012, con riferimento “*all'Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale Campania*”, nell'assegnazione delle competenze ad alcune strutture ordinamentali incardinate presso le Direzioni Generali, ha demandato, per il territorio della provincia di Caserta, alla scrivente UOS 216.021.03 espressa competenza in materia di Autorizzazioni AIA;
- Che, ai sensi dell'art. 29 quattordices, comma 12: “*Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorità competente per gli altri impianti*”;
- Che l'art. 140 D.Lgs. 152/2006 sancisce: “*Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi.*”;
- Che l'art. 11 della L. 689/1981 elenca i parametri di valutazione per la determinazione dell'ammontare della sanzione entro i limiti edittali.

CONSIDERATO IN FATTO

- Che non sussistono esimenti od attenuanti nei confronti del Sig. ***OMISSIS***;
- Che, valutate tutte le violazioni, si ritiene di dover determinare la sanzione nell'ammontare di € 2.000,00 (dueemila/00), determinati in € **1.500,00** per “*il flusso di massa per il parametro SST sullo scarico in acque superficiali (S2) non è stato determinato, come invece previsto dalla BAT n.*”

12 riportata a pag. 69 del Decreto AIA n. 195 del 03.10.2018”, di ulteriori euro **500,00** per “il rifiuto classificato dalla ditta con codice EER 160211 quale rifiuto speciale non pericoloso, è relativo, in realtà, ad un rifiuto speciale pericoloso 160211* e, pertanto, sull’etichettatura identificativa, all’atto del sopralluogo, mancavano informazioni sulle caratteristiche di pericolosità”, essendo stato posto immediato rimedio alla violazione, applicando alla fattispecie l’art. 140 del D.lgs. 152/2006.

VISTI

- L’art. 29 quattordices del d.lgs. 152/2006;
- Il decreto n. 195 del 03/10/2018;
- La L. n. 689/81 e s.m.i.;
- La D.G.R.C. n. 245 del 31/05/2011;
- La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- Il D.D. n. 242 del 24/06/2011;
- La delibera di Giunta Regione Campania n. 676 del 30/009/2025

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con prot. n. 92559 del 04/02/2026 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento).

DECRETA

- Di _____ ingiungere _____ al _____ sig. *****OMISSIS*****
*****OMISSIS*****
*****OMISSIS*****, gestore all’epoca dei fatti della Ditta OIon Spa (già Capua Bioservice Spa), in qualità di trasgressore, ed alla Ditta OIon Spa (già Capua Bioservice Spa) *****OMISSIS***** in qualità di obbligato in solido, il pagamento della somma di € 2.000,00 (duemila/00) entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notifica del presente atto, per la violazione del combinato disposto del decreto n. 195 del 03/10/2018 e dell’art. 29 quattordices del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., di cui alla nota di contestazione in oggetto, elevata dall’ARPAC - Dipartimento di Caserta.

COMUNICA

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html alla sezione: altre tipologie di pagamento
- *****OMISSIS*****/Capua Bioservice Spa - Codice tributo: 561
- Che l’interessato dovrà fornire prova dell’avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all’indirizzo autorizzazioniambientali.caserta@pec.regione.campania.it oppure tramite posta ordinaria all’indirizzo Viale Carlo III - 81020 San Nicola la Strada (CE) ex C.I.A.P.I., mediante trasmissione dell’attestazione originale dell’avvenuto pagamento.

AVVERTE

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l’interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la

Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;

- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981. Il recupero delle somme dovute potrà avvenire mediante l'iscrizione dei crediti nei ruoli dell'Agenzia delle entrate – riscossione, secondo le procedure previste dal Titolo II del d.p.r. 602/1973;
- Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;
- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

MODALITA' DI NOTIFICA

- La notifica ai destinatari del presente atto viene effettuata a mezzo pec. In caso di impossibilità di procedere alla notifica telematica al/ai trasgressore/i, la stessa avverrà a mezzo raccomandata a/r con costi a carico del destinatario, quantificati nella lettera di trasmissione del presente Decreto. Lo stesso atto viene notificato, per conoscenza, all'Autorità che ha elevato la contestazione.

DOTT. ANTONELLO BARRETTA

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa